

NEWS DEL GIORNO

Impugnativa stragiudiziale licenziamentodi **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 20 marzo 2025, n. 7479 ha stabilito che lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato non rientra tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall'articolo 2110 cod. civ., e comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima, senza che - ove la detenzione concorra con il provvedimento di sospensione cautelare disposto dal datore di lavoro in pendenza del procedimento penale - possa essere invocato il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione.



Libri ed eBook

Il potere disciplinare del datore di lavoro privato

scopri di più >

